

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 361/8<sup>a</sup>

2<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

COPIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 24 NOV. 2008

OGGETTO: Proposta di Legge "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica e del turismo rurale".

N 908 del registro

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SETTORE  
SEGRETARIA ASSEMBLEA

- 9 FEB 2009

PROT N. 263

Inviata al  
Dipartimento  
Agricoltura  
il 6 FEB. 2009

Inviata al  
Consiglio Regionale  
il 6 FEB. 2009

Inviata alla  
Corte dei Conti  
il \_\_\_\_\_

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Presente	Assente
1 Agazio LOIERO Presidente	X	
2 Domenico CERSOSIMO Vice Presidente		X
e gli Assessori	=====	=====
3 Carmela FRASCA'	X	
4. Silvestro GRECO	X	
5. Damiano GUAGLIARDI		X
6. Luigi INCARNATO	X	
7. Mario MAIOLO	X	
8. Demetrio NACCARI CARLIZZI		X
9. Mario PIRILLO	X	
10. <del>Vincenzo SPAZIANTE</del>	=====	=====
11. Francesco SULLA	X	
12 Michelangelo TRIPODI	X	

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Cap. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_

STANZIAMENTO Euro \_\_\_\_\_  
VARIAZIONI + O - Euro \_\_\_\_\_  
TOTALE Euro \_\_\_\_\_  
IMPEGNI ASSUNTI Euro \_\_\_\_\_  
DISPONIBILITÀ Euro \_\_\_\_\_  
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro \_\_\_\_\_  
IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA  
Dr.ssa Angela Nicolace

Il Dirigente Generale  
IL DIRIGENTE GENERALE  
"LEONETTI"

Il Dirigente di Settore

Il Dirigente di Servizio  
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
(Dr. Francesco CARPELLI)

## LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che la Regione Calabria, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione Europea, con propri strumenti di programmazione, sostiene l'agricoltura anche mediante lo sviluppo dell'agriturismo;

**VISTA** la Legge 20 febbraio 2006, n° 96 avente ad oggetto "Disciplina dell'Agriturismo";

**VISTO** in particolare l'art. 14 della suddetta legge che impone alle Regioni di uniformarsi ai principi fondamentali della stessa;

**CONSIDERATO** che la L.R. n° 22 del 07/09/1988 in materia di agriturismo è stata abrogata;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- per incentivare la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali, bisogna favorire lo sviluppo delle aziende incentivando il reddito agricolo attraverso il sostegno dell'agriturismo;
- per sostenere l'agriturismo di qualità è necessaria una legge che disciplini la materia in conformità alla legge nazionale n° 96 del 20 febbraio 2006;

**VISTO** il progetto di legge regionale in materia di Agriturismo e relativo allegato sulle Fattorie Didattiche, che è parte integrante della presente deliberazione, predisposta da Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione con il supporto del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università della Calabria;

**CONSIDERATO** che la stessa è stata discussa con le Organizzazioni agricole di categoria e le Organizzazioni agrituristiche,

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, Prof. Mario PIRILLO, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente Settore,

## DELIBERA

**DI APPROVARE** il progetto di legge regionale *"Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agriturbistica e del turismo rurale"* allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Consiglio Regionale per il seguito di competenza;

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to LOIERO

Il Segretario: f.to *Durante*

Copia conforme per uso amministrativo

**6 FEB. 2009**

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**



## LEGGE REGIONALE

### "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica e del turismo rurale"

#### CAPITOLO I - Agriturismo

##### Articolo 1 – Finalità

1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione Europea e dello Stato, nel quadro dei principi e delle finalità della legge 20 febbraio 2006, n°. 96, "Disciplina dell'agriturismo", con i propri strumenti di programmazione, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne.

La presente legge ha lo scopo di sostenere e disciplinare nel proprio territorio l'attività agrituristica, al fine di:

- incentivare la permanenza dei produttori agricoli singoli ed associati nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di nuovi posti di lavoro, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione del territorio agricolo, in particolare quello montano e collinare, e del suo patrimonio edilizio rurale e un equilibrato rapporto tra città e campagna;
- favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo e valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
- tutelare, qualificare e valorizzare il patrimonio agricolo, socio-culturale e ambientale della Calabria, attraverso azioni di sviluppo Integrato tra agricoltura, turismo e cultura;
- contribuire al riequilibrio socio-economico ed allo sviluppo dell'intero territorio rurale regionale;
- agevolare le iniziative degli imprenditori agricoli, favorendo i giovani, le donne e gli imprenditori agricoli professionali e, tra questi, coloro i quali adottano tecniche agricole a basso impatto ambientale;
- valorizzare ed incentivare la cultura eno-gastronomica calabrese con l'utilizzo delle produzioni tipiche, aziendali, tradizionali o certificate;
- promuovere l'educazione alimentare.

##### Articolo 2 - Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e art. 1

del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228<sup>1</sup>, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono rimanere principali.

## 2. Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a. dare alloggio e ospitalità nelle strutture di cui al successivo art. 7;
- b. dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e caravans;
- c. somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali, ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne ed interne all'azienda, e/o tipici della Regione caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché prodotti provenienti dall'agricoltura biologica,
- d. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 e la vendita dei prodotti;
- e. organizzare anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa e nelle strutture comuni realizzate dalle imprese associate:
  - attività ricreative;
  - attività culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio etno-antropologico ed artigianale calabrese quali corsi, seminari, visite di ecomusei, musei del territorio e della cultura contadina; visite di siti turistici rurali inseriti in itinerari culturali tematici; nonché di turismo religioso-culturale;
  - attività didattiche, comprese l'organizzazione di "fattorie didattiche" attraverso percorsi formativi all'interno dell'azienda o delle aziende associate, che rispondono ai requisiti previsti dalla Carta della qualità delle fattorie didattiche (**allegato A**);
  - attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività mirate a fini formativi e riabilitativi, favorendo il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale. Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristiche dovranno essere in possesso degli eventuali attestati che li qualificano a svolgere tale attività;

---

<sup>1</sup> Articolo 2

Articolo 2135 c.c. e articolo 1 D.L. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo":

" E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

- attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti utilizzati nei processi produttivi tradizionali e nei laboratori artigianali con funzione illustrativa delle attività agricole e degli aspetti di vita rurale;
- attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro-faunistiche-venatorie, escursionismo anche con veicoli propri del mondo rurale, di ippoterapia e attività affini;

Le attività di cui ai punti precedenti sono finalizzate alla valorizzazione del territorio, del patrimonio e della cultura rurale.

Possono essere realizzate anche per mezzo di convenzioni con enti locali ed associazioni culturali locali: attività sportive, ricreative e culturali finalizzate al trattenimento degli ospiti e attività didattiche rivolte a gruppi scolastici e pubblico in genere.

3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

4. L'attività agrituristica può essere realizzata in forma associata con l'utilizzo di strutture e spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche o da soggetti pubblici.

### **Articolo 3 – Operatori agrituristici**

1. Le attività agrituristiche, di cui all'art. 2, possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui art. 2135 del codice civile, che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica per come previsto nel successivo art. 13 della presente legge, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, nella forma di società cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, purché utilizzino per lo svolgimento delle attività agrituristiche prevalentemente i prodotti e le strutture aziendali dei soci o quelle interaziendali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis<sup>2</sup> del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. Il personale addetto e i familiari dell'imprenditore dovranno essere inquadrati con contratti per lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni.

---

<sup>2</sup> Articolo 230 bis comma 3 c.c.:

Individua i familiari partecipanti all'impresa "...si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo".

#### **Articolo 4 – Criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola**

1. Le attività di cui all'art. 2 devono essere esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività agrituristiche sono utilizzate prevalentemente le materie prime ed i locali dell'azienda agricola.
2. Le attività agricole devono rimanere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche. Detta prevalenza è realizzata quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio dell'attività agricola e delle produzioni, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività agrituristica. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo-lavoro viene effettuato sommando i rispettivi valori di ciascuna azienda.
3. Le aziende agricole dove si svolge attività agrituristica sono obbligate alla costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99 e D.lgs 99/2004.
4. Per le aziende ricadenti nelle aree di montagna definite ai sensi della normativa comunitaria vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi nazionali o che pur non ricadendo in dette zone, praticano agricoltura biologica, il tempo dedicato all'attività agricola viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2.
5. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le attività agrituristiche sono contenute nell'**allegato B**.
6. Il rapporto di connessione è presunto, quando:
  - a. la ricezione e somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a 10 l'attività agricola si considera comunque prevalente, purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari.
  - b. nel caso di aziende che danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole;

Nei casi di cui al comma 6 è consentito l'uso della cucina domestica

#### **Articolo 5 - Zone di prevalente interesse agrituristico**

Sono considerate di prevalente interesse agrituristico le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 6 - Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica**

- 1.. L'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:
  - a. **numero di posti letto massimo 30;**

**b. numero di posti tenda o roulotte massimo 10;**

**c. numero di posti tavola per pranzo massimo 60.**

2. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo.

3. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalla seguente legge, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.

### **Articolo 7 – Locali per attività agrituristiche**

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Sono da intendersi come strutture da adibire ad attività agrituristica soltanto quelle che rivestono carattere di ruralità e che sono state realizzate esclusivamente per tale scopo e che appartengono alla vecchia edilizia rurale.

I fabbricati da adibire ad uso agrituristico devono essere stati realizzati, per la conduzione del fondo, almeno 5 anni prima della richiesta di utilizzo a scopo agrituristico.

I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia dal punto di vista fiscale ai sensi dell'art. 3 comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662<sup>3</sup>, sia da quello della pianificazione urbanistica.

I requisiti edilizi per i locali da adibire ad usi agrituristiche sono quelli previsti per strutture di civile abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti edilizi comunali nei diversi ambiti geografici.

Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature di servizi ad essa afferenti.

L'edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse, nonché per la realizzazione di strutture di servizi ad essa afferenti (es. aula per attività didattiche) nella misura del 20% della cubatura già esistente, purché l'azienda dimostri di essere

---

<sup>3</sup> Articolo 3

Art. 3 comma 156 Legge 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":

Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.

operativa da almeno 5 anni. Non è consentito nessun ampliamento dei fabbricati esistenti per l'aumento della capacità ricettiva.

L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.

Gli spazi destinati alla sosta dei campeggiatori devono possedere i requisiti igienico-sanitari così come previsto dalle vigenti norme in materia.

### **Articolo 8 - Interventi per il recupero del patrimonio edilizio**

1. Ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche, gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari relativi all'agricampeggio, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tipiche della zona.
3. Per gli immobili sotto il vincolo artistico o ambientale occorre munirsi della preventiva autorizzazione del Sindaco e della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali della Regione.
4. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata con opere provvisorie.

### **Articolo 9 – Norme igienico-sanitarie riferite agli immobili destinati ad agriturismo**

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aereoilluminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine dell'autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

5. Il regolamento di cui all'articolo 24 disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:

- a. specie e quantità di animali che possono essere macellati;
- b. caratteristiche dei locali di macellazione;
- c. preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
- d. preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a 15 oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di 15 posti letto è possibile utilizzare l'uso di una cucina per gli ospiti, qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

8. Gli alloggi agrituristiche sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismo che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente comma.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo modalità applicative indicate nel regolamento di cui all'articolo 24.

### **Articolo 10 - Somministrazione di pasti bevande**

1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all'art. 2 è rivolta:

- a) alle persone alloggiate nei locali aziendali e nelle aree di sosta,
- b) alle persone non alloggiate.

2. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomia calabrese, la somministrazione di pasti e bevande deve rispettare i seguenti criteri.

c) almeno il 50% del valore dei prodotti e delle materie prime utilizzate e trasformate, anche attraverso lavorazioni esterne, deve essere rappresentato da prodotti propri dell'azienda, (deve intendersi il valore del prodotto sul mercato al dettaglio o il prezzo medio di vendita al dettaglio dei prodotti);

d) l'apporto di prodotti può avvenire anche da parte di aziende agricole della zona, ossia collocate in ambito regionale fino al 40%.

3. In caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità a completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'impiego fino al 10% di prodotti di altra provenienza.

4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b), deve essere data comunicazione al Comune in cui ha sede l'impresa il quale . autorizza temporaneamente la continuazione dell'esercizio dell'attività.

5. Le percentuali sopra indicate si applicano anche per la organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali, nonché per la somministrazione di spuntini.

6. Per la somministrazione della prima colazione i prodotti utilizzati possono essere anche tutti extraziendali purchè locali e regionali, con preferenza per i prodotti biologici, DOP, IGP e tradizionali.

#### **Articolo 11 - Norme igienico-sanitarie per la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande.**

1. I locali adibiti a somministrazione di pasti e bevande, alla vendita dei prodotti nonché la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n° 193 del 2007.

2. Per la produzione di un quantitativo di pasta fresca, formaggi, salumi, prodotti apistici, conserve, marmellate, confetture, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli per un quantitativo settimanale non superiore a 50 Kg per ciascun prodotto proveniente prevalentemente da produzione aziendale, è consentito l'uso della cucina laboratorio. In questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di lavorazione. Per quantitativi superiori deve essere autorizzato apposito laboratorio.

3. L'autorità sanitaria, nel prendere in esame i requisiti dei locali per la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, considera l'eterogeneità delle produzioni, la modesta quantità e i tradizionali metodi di lavorazione e impiego dei prodotti.

4. Gli addetti alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovranno fornire attestato di idoneità sanitaria per come previsto dalla delibera regionale n°98 del 19/02/2007.

5. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di 10, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

### **Articolo 12 – Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Formazione ed aggiornamento professionale.**

1. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici è richiesta l'attestazione o l'impegno di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stage, organizzato su base provinciale.
2. Le province organizzano e curano in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori agrituristici finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 7 della legge n° 96 del 20 febbraio 2006.
3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.
4. Nell'elenco sono iscritti d'ufficio coloro che sono già autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della L.R. n.22/88.
5. Qualora l'azienda agrituristica non si configuri come azienda agri-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla provincia perché venga vietato a terzi, all'interno dell'azienda, l'esercizio della caccia in periodi determinati.

### **Articolo 13 - Elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di Agriturismo.**

1. Presso ciascuna provincia è istituito l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo.
2. La provincia:
  - a) valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;
  - b) provvede alla tenuta dell'elenco provinciale;
  - c) determina il coefficiente correttivo di cui all'art. 14, comma 3.
3. L'iscrizione nell'elenco provinciale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo.
4. L'iscrizione nell'elenco provinciale salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

- a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale <sup>4</sup> o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 <sup>5</sup> e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
- c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n° 773 e successive modifiche.

5. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che autocertifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la provincia provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al comune competente.

#### **Articolo 14 - Disciplina amministrativa**

1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13 e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:

a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco provinciale con l'indicazione:

- delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturismo,

---

<sup>4</sup> Articolo 6

Art. 442 c.p.: - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate -

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dai detti articoli.

Art. 444 c.p.: - Commercio di sostanze alimentari nocive - Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 513 c.p.: - Turbata libertà dell'industria o del commercio - Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Art. 515 c.p.: - Frode nell'esercizio del commercio - Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.

Art. 517 c.p.: - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

<sup>5</sup> Legge 1423/1956 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"

- della capacità ricettiva,
- di eventuali periodi di sospensione dell'attività di agriturismo nell'arco dell'anno,
- del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola,

b) copia del libretto sanitario relativo alle persone impegnate nell'esercizio dell'attività di agriturismo;

c) un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agriturismo;

d) certificato di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 13;

e) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.

2. L'esercizio dell'attività di agriturismo è intrapreso decorso trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda.

3. Il comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. È facoltà di chi intende esercitare l'attività agrituristica presentare al Comune, in luogo della comunicazione di avvio dell'attività, una domanda di autorizzazione recante indicazioni analoghe a quelle indicate per la comunicazione di inizio dell'attività di cui al comma 1; decorso due mesi senza pronuncia da parte del Comune, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere concessa entro 30 giorni.

5. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro 15 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

6. Quando l'attività agrituristica è svolta da società di persone, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica può essere intestata anche a uno solo dei soci, purché in possesso di una dichiarazione di assenso sottoscritta dagli altri soci. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione deve essere intestata al legale rappresentante.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Regione e alle Province un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.

8. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo ed ha durata triennale. Alla scadenza del triennio l'imprenditore agrituristico presenta domanda di

rinnovo con le modalità già descritte nel presente articolo, fatta salva la possibilità di autocertificazione per tutte quelle condizioni che non hanno subito variazioni.

9. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obblighi di ulteriori comunicazioni, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

### **Articolo 15 - Obblighi degli operatori agrituristici**

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:

- a. esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;
- b. esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all'ingresso dell'area riservata ai campeggiatori;
- c. rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
- d. comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell'autorizzazione;
- e. comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di pubblica sicurezza anche con mezzi telematici;
- f. rispettare le tariffe comunicate al Comune;
- g. apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno una tabella indicante le attività di cui al Certificato di iscrizione all'elenco;
- h. comunicare al Sindaco e alla Provincia entro 30 giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.

La Provincia provvederà a comunicare celermente la cessazione dell'attività all'Osservatorio Agrituristico Regionale

2. Entro tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l'attività agrituristica, pena la decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.

### **Articolo 16 – Programmazione agrituristica.**

1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:

- individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
- coordina le iniziative di promozione dell'offerta agrituristica;
- coordina le iniziative di formazione professionale.

2. Il Programma Annuale d'Intervento della Regione è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione ed è redatto sulla base dei Piani Annuali Territoriali d'Intervento delle Province e delle proposte delle Associazioni e Organizzazioni Agrituristiche più rappresentative.

3. Il Piano Annuale territoriale d'Intervento della Provincia, contiene

- la perimetrazione delle zone d'intervento;
- le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;
- le proposte d'intervento da realizzare.

4. Il Piano Annuale territoriale d'Intervento delle Province e le proposte delle Associazioni e Organizzazioni Agrituristiche principali devono pervenire al Dipartimento "Agricoltura, caccia e pesca" della Regione Calabria entro il 30 settembre di ogni anno.

#### **Articolo 17 – Osservatorio regionale dell'agriturismo**

1. Presso il Dipartimento "Agricoltura, caccia e pesca" della Regione Calabria, viene istituito l'Osservatorio Regionale per l'Agriturismo che

- cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico provenienti dalle Province e dalle Associazioni Agrituristiche;
- collabora con l'Osservatorio Nazionale di cui all'art 13 della legge 96/06
- pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell'agriturismo in Calabria;
- formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all'art. 16;

2. L'Osservatorio regionale, inoltre, promuove:

- manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l'ambiente agricolo sull'agriturismo;
- iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi;
- pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali;
- attività di studio e di ricerca sull'agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;
- promozione di itinerari agrituristicamente integrati;

- partecipazione a ferie, mostre e altro con materiale pubblicitario e prodotti tipici regionali, con stand specifici, esposizione e degustazione di prodotti tipici delle aziende agrituristiche;
- creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina on-line con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all'elenco regionale;
- interconnessione della banca dati con numerosi box information da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristico regionale.

### **Articolo 18 - Albo per la tutela della qualità**

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela della qualità dell'attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica possono essere iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base:
  - della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;
  - dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricolo-forestale, ambientale e paesaggistico;
  - dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, gli estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 Marzo di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull'apposito conto corrente regionale della somma di euro 250,00.

### **Articolo 19 - Autorità per il riconoscimento della qualità**

1. E' istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita:
  - a) da un esperto in materia agrituristica;
  - b) da 2 funzionari regionali competenti in materia di agricoltura e turismo.
2. L'Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e dura in carica tre anni.

3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

- a) provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, all'accertamento ed alla valutazione dei requisiti;
- b) dispone o nega, conseguentemente, l'iscrizione delle aziende agrituristiche nell'albo regionale;
- c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui all'art. 18, disponendo la cancellazione dall'albo delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l'iscrizione;
- d) rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 18 il contrassegno di qualità da esporsi all'ingresso dell'azienda.

4. L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

### **Articolo 20 – Vigilanza**

1. Le Amministrazioni provinciali con ispezioni e controlli accertano che l'attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge regionale.

In particolare accertano:

- che l'attività agrituristica sia svolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge regionale;
- che l'attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione con l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento degli animali che devono rimanere principali;
- che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella autorizzazione comunale che comunque non devono superare quelli previsti dall'art. 6 della presente legge.

2. L'esito dei controlli effettuati dalla Provincia è comunicato al Comune dove ha sede l'agriturismo per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di connessione le aziende già iscritte all'elenco possono ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di esercizio turistico commerciale secondo le procedure di legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici il requisito di ruralità.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza e controllo esercitata.

## **CAPITOLO II - Turismo rurale**

### **Articolo 21 – Definizione del turismo rurale**

1. Il turismo rurale è un settore del mercato turistico regionale costituito da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'agricoltura locale nonché relative all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.
2. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato o nei borghi rurali così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, che mantengano le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona.
3. La ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70% dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente presso aziende e cooperative agricole della regione, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali e dei prodotti biologici.
4. Le attività di turismo rurale possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001.

### **Articolo 22 - Esercizi di turismo rurale**

1. Sono attività del turismo rurale:
  - a) le imprese agricole che trasformano immobili e strutture non più necessarie alla conduzione dell'attività agricola per offrire ospitalità, ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona utilizzando materie prime ottenute dall'azienda o provenienti dalle produzioni regionali di riferimento;
  - b) le imprese agricole che trasformano immobili o attrezzano spazi aperti per gestire attività di tempo libero e di servizio nonché per favorire la conoscenza delle varie operazioni agricole e la divulgazione delle tradizioni rurali.
2. Gli esercizi di cui al comma 1, lettera b), sono disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modificazioni. Per tali tipologie il Comune integra il proprio piano per la somministrazione di alimenti e bevande, con la previsione di una specifica quota di autorizzazioni destinate a questa attività.
3. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole.

## **CAPITOLO III - Disposizioni comuni, transitorie e finali**

### **Articolo 23 - Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale**

1. Al fine di analizzare le problematiche sulle attività previste dalla presente legge e formulare pareri e proposte operative alla Giunta regionale, è istituita la Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale.
2. Alla conferenza partecipano:
  - a) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, sanità, turismo e urbanistica;
  - b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - c) un rappresentante designato da ciascuno degli organismi e degli enti istituzionalmente preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività consentite dalla presente legge;
  - d) un rappresentante degli esercenti del commercio designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - e) un rappresentante degli esercenti del turismo designato congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
3. Sono componenti di diritto della Conferenza:
  - a) l'assessore regionale competente in materia di agriturismo, che la presiede;
  - b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agriturismo;
  - c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.
4. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di agriturismo.

### **Articolo 24- Regolamento di attuazione**

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente e le Organizzazioni Agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di attuazione della presente legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 30 giorni dalla sua approvazione.

### **Articolo 25 - Norme transitorie**

1. I soggetti iscritti all'elenco degli operatori agrituristiche di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7 settembre 1988, n. 22, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono

iscritti d'ufficio nei rispettivi elenchi provinciali, fatto salvo quanto riportato nell'art. 15 comma 2.

2. Fino all'entrata in vigore della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'art. 24, sono fatte salve le procedure amministrative previste dalla Legge Regionale 7 settembre 1988, n. 22.

3. Tutto quanto non previsto nella presente legge è demandato nel successivo regolamento di attuazione di cui all'art. 24.

### **Articolo 26 – Sanzioni**

1. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all'art. 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chiunque utilizzi la denominazione "agriturismo" in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda agrituristica, dispone la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.

4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco, per i relativi adempimenti di competenza, ha l'obbligo di comunicare il provvedimento adottato al Dipartimento Agricoltura, all'Osservatorio Regionale e alla Provincia competente territorialmente.

5. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legislazione vigente.

Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni, che introitano i relativi proventi.

## **Allegato A**

### **FATTORIE DIDATTICHE**

Le attività didattiche all'interno delle aziende agricole, rendendo direttamente protagoniste le strutture agricole delle attività di educazione alimentare ed ambientale consentendo di determinare un'occasione di contatto diretto tra settore agricolo e scuole, di far conoscere il lavoro dell'agricoltore, "custode" delle ricchezze ambientali e culturali del territorio e della produzione di alimenti di qualità. La Legge 23 dicembre 2001 n° 388 riconosce le attività ricreative, culturali e didattiche in azienda agricola - svolte nell'ambito della diffusione dei prodotti agricoli biologici e di qualità - come attività equiparate a quella agrituristica disciplinata dalla Legge-quadro n°96 del 20 febbraio 2006;

Il D.L.n°228 del 18/06/01 specifica con maggiore precisione le attività che possono essere svolte dalle aziende agrituristiche. Includendo tra queste anche le attività didattiche.

Possono essere riconosciute come "Fattorie didattiche" le aziende agricole operanti nella Regione Calabria che rispondono alle seguenti caratteristiche:

#### **Tecniche produttive**

Adozione di sistemi di produzione biologica, integrata, a basso impatto ambientale o di produzioni tipiche di qualità.

#### **Formazione degli agricoltori**

Partecipazione ad un corso specifico di base e a successivi aggiornamenti.

#### **Accoglienza**

- Presenza di locali o ambienti coperti attrezzati con arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche in caso di maltempo;
- adeguata pulizia dei luoghi prossimi al centro aziendale, che devono essere liberi da materiale d'ingombro, attrezzature in disuso o altro che possano costituire ostacolo, pericolo o comunque effetto sgradevole;
- presenza di aree delimitate dove i bambini possano consumare la merenda e/o giocare in libertà e sicurezza.

#### **Sicurezza**

- Rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti in materia ;
- Prevedere un'assicurazione di responsabilità civile con inclusi anche i rischi di tossinfezione alimentare;
- Rendere inaccessibili ai visitatori le sostanze pericolose o tossiche e quanto altro possa costituire pericolo;
- Circoscrivere le zone pericolose in azienda e delimitare le aree non accessibili con una adeguata segnaletica;

- Creare una viabilità Interna adeguata e sicura per consentire l'accesso alle strutture dell'azienda e ai campi coltivati;
- Assicurare la pulizia e la cura degli spazi adibiti all'uso didattico considerando comunque che un'azienda agricola è un luogo di lavoro, a stretto contatto con la terra e gli animali;
- Accertarsi preventivamente con il corpo insegnante della presenza di bambini con eventuali allergie, intolleranze o problemi particolari;
- Predisporre una cassetta di pronto soccorso dotata di farmaci di primo intervento.

## Didattica

- Accogliere un numero di bambini proporzionato ai numero di operatori presenti in azienda;
- Fornire alle classi il materiale didattico predisposto dalla Regione e/o da altri Enti qualificati, oltre a quello specifico della fattoria didattica;
- Concordare, prima della visita, con gli Insegnanti, gli obiettivi educativi da raggiungere e il programma da realizzare con la classe;
- Prevedere un approccio interattivo; I soggetti sono agricoltori, insegnanti e allievi:

Con riferimento specifico all'attività di **fattoria didattica** occorre ricordare che, con Risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che le prestazioni rese dalle fattorie didattiche sono esenti da IVA. Tuttavia, per il riconoscimento dell'esenzione, è necessario che l'azienda agricola, nell'ambito dello svolgimento dei servizi didattici sia specificatamente autorizzata dalla Regione in tal senso, operi in conformità con le disposizioni regionali in materia, sia inserita in un albo regionale delle fattorie didattiche e partecipi ad un programma didattico Regionale o Statale. Ove sussistano tali condizioni, precisa il provvedimento, risultano infatti soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 10, del DPR n. 633/1972:

- requisito oggettivo trattandosi di prestazioni la cui natura educativa e didattica discende dai programmi statali e regionali in materia di educazione alimentare;
- requisito soggettivo del riconoscimento, che viene conferito alle fattorie didattiche della Regione ( che definisce e valuta ciascuna offerta formativa, attraverso l'iscrizione delle stesse nell'apposito albo regionale ).

## Allegato B

### PARAMETRI TEMPO LAVORO PER L'ATTIVITA' AGRICOLA

Coltivazioni		Minimo	Massimo	
Seminativo asciutto semplice ed arborato	gg.ll.	10	20	ha/anno
Foraggere irrigue	gg.ll.	20	30	ha/anno
Colture industriali e ortaggi a pieno campo	gg.ll.	150	200	ha/anno
Ortaggi in coltura semi-protetta	gg.ll.	250	300	ha/anno
Ortaggi in serra	gg.ll.	1000	1200	ha/anno
Fiori e/o piante ornamentali in serra	gg.ll.	1200	1500	ha/anno
Agrumeto	gg.ll.	60	90	ha/anno
Frutteto	gg.ll.	80	120	ha/anno
Piccoli frutti	gg.ll.	350	400	ha/anno
Vigneto da vino	gg.ll.	80	120	ha/anno
Vigneto da tavola	gg.ll.	120	140	ha/anno
Vigneto protetto	gg.ll.	130	150	ha/anno
Oliveto da olio	gg.ll.	50	80	ha/anno
Oliveto da mensa	gg.ll.	70	100	ha/anno
Castaneto da frutto	gg.ll.	20	30	ha/anno
Pascolo	gg.ll.	3	6	ha/anno
Bosco	gg.ll.	5	10	ha/anno

Allevamenti		Minimo	Massimo	
Bovini da carne	gg.ll.	6	10	per capo/anno
Bovini da latte	gg.ll.	10	15	per capo/anno
Ovicaprini	gg.ll.	2	4	per capo/anno
Suini	gg.ll.	3	5	per capo/anno
Equini	gg.ll.	3	5	per capo/anno
Conigli	gg.ll.	150		per 100 fattrici/anno
Polli da carne	gg.ll.	150		per 5000 capi/anno
Ovaiole	gg.ll.	300		per 5000 capi/anno
Api	gg.ll.	30	40	per 25 famiglie/anno

**PARAMETRI TEMPO LAVORO PER L'ATTIVITA' AGRITURISTICA 1**

<b>Ospitalità</b>						
In appartamenti/monolocali ore/mese		In camere di 2 posti letto ore/giorno				
Posti letto	Ore lavoro	N° camere autorizzate	Alloggio	Alloggio + 1° colazione	Alloggio + 1/2 pensione	Alloggio + pensione
4	14	2	1	1.05	3.02	4.03
6	16	3	1.04	1.09	3.09	5.01
8	18	4	1.08	2.04	4.05	6
10	20	5	2.02	2.09	5.01	6.09
12	22	6	2.06	3.04	5.07	7.08
14	24	7	3	3.09	6.02	8.04
16	26	8	3.04	4.04	6.07	9
18	28	9	3.08	4.09	7.02	9.06
20	30	10	4.02	5.03	7.09	10.05
22	32	11	4.06	5.08	8.06	11.04
24	34	12	5	6.02	9.03	12.03
26	36	13	5.04	6.07	9.09	13.01
28	38	14	5.08	7.02	10.05	13.08
30	40	15	6.02	7.07	11.01	14.05

**Agricampeggio: ore/mese 6 per piazzola di sosta autorizzata**

<b>Ristoro agriturismo</b>													
Posti a tavola autorizzati		Cena giorni di apertura						Pranzo e cena giorni di apertura					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
		10	ore/sett.	4	8	12	17	21	25	7	13	20	25
20	ore/sett.	6	12	18	24	30	35	10	20	30	39	47	55
30	ore/sett.	8	17	25	33	42	50	13	27	40	53	67	75
40	ore/sett.	10	21	30	40	51	60	16	31	45	59	73	87
50	ore/sett.	12	24	36	48	60	70	20	40	60	74	88	100
60	ore/sett.	14	29	43	57	71	84	22	42	62	82	102	120

**Attività ricreative e culturali**

Per attività di maneggio	12 ore/mese per capo equino
Per altre attività ricreative (pesca, gioco a bocce, bicicletta, ecc..)	10% dell'attività di ospitalità
Per attività culturali (spettacoli, serate danzanti e musicali, ecc..)	5 giorni/anno

**Trasporti, sorveglianza, operazioni generiche, contabilità**

Per attività di ospitalità e/o agricampeggio	30 ore/anno
Per attività di ristoro agriturismo e/o somministrazione pasti	1/2 ora/giorno